

Art. 11
(Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni:
 - a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, inclusa la chiamata di professori e ricercatori;
 - b) formula proposte e pareri obbligatori in relazione al documento di programmazione triennale di Ateneo; formula pareri e proposte in ordine all'indirizzo strategico dell'Ateneo;
 - c) esprime parere sulla proposta di nomina del Direttore Generale;
 - d) formula proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e Scuole;
 - e) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto;
 - f) approva il regolamento di Ateneo;
 - g) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - h) approva il codice etico previsto dalla legge e decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del codice etico che non ricadano nella competenza del Collegio di disciplina;
 - i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - j) esprime parere obbligatorio sui documenti di bilancio annuali e pluriennali previsti dalla legislazione vigente in materia, nonché sul documento di programmazione triennale di Ateneo;
 - k) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti;
 - l) si esprime in merito ai risultati conseguiti dalle strutture didattiche;
 - m) si esprime in merito ai risultati conseguiti dalle strutture di ricerca, sulla base delle relazioni delle Commissioni di valutazione della ricerca per ogni area scientifica disciplinare, sentiti i pareri espressi dal Consiglio della Ricerca e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo;
 - n) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.
2. Il Senato Accademico, deliberando con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.
3. Il Senato Accademico è composto da:
 - a) il Rettore, che lo presiede;
 - b) Direttori di Dipartimento in numero di 12;
 - c) il Presidente del Consiglio della Ricerca;
 - d) due professori associati e due ricercatori eletti tra i propri componenti dal Consiglio della Ricerca; nessuna area disciplinare di cui all'allegato A può avere più di un rappresentante;
 - e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo, appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
 - f) quattro rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli studenti.
4. Il Prorettore può essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Senato Accademico, senza diritto di voto.
5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. I membri del Senato Accademico restano in carica per la durata corrispondente al proprio mandato e comunque nel limite massimo di quattro anni. Il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
7. Il Direttore Generale partecipa al Senato, con funzioni di segretario verbalizzante.